

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

637° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	6
7 ^a - Istruzione	»	16
10 ^a - Industria	»	21
11 ^a - Lavoro	»	23
12 ^a - Igiene e sanità	»	28

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	35
Assistenza sociale	»	36

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	38
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	41
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	46
8 ^a - <i>Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri</i>	»	47

ERRATA CORRIGE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

200^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Sorice.

La seduta inizia alle ore 9.10.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Bargone ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, modificato dalla Camera dei deputati (2006-bis)

(Esame)

Riferisce il senatore CORRENTI evidenziando le motivazioni che avevano indotto il Capo dello Stato, il primo agosto dello scorso anno, a rinviare al Parlamento la proposta di legge in questione. Le osservazioni si incentravano sul timore che le norme del provvedimento potessero non coordinarsi appieno con la vigente normativa processuale e sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, in relazione soprattutto alla certezza e celerità delle notificazioni, ed a possibili comportamenti scorretti o strumentali.

Il relatore - dopo aver ricordato che è già stato espresso sul disegno di legge il parere favorevole della 1^a Commissione permanente - concorda con l'esigenza di adeguare pienamente l'emananda normativa ai principi costituzionali della libertà di circolazione e di residenza, nonché alla disciplina comunitaria. In sede penale, ad esempio, il testo approvato dalle Camere prima del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, poteva originare problemi in ordine alla reperibilità degli avvocati per assicurare la difesa d'ufficio.

Si apre la discussione generale.

In senso adesivo alla impostazione del relatore interviene il senatore FILETTI.

Il senatore DI LEMBO, pur accogliendo in linea di massima gli argomenti del relatore, ravvisa comunque - nella formulazione dell'articolo 1 - la possibilità di riaprire quelle «migrazioni concorsuali» verso le sedi dove l'esame viene giudicato più agevole, che la legge n. 406 del 1985 aveva inteso reprimere.

Il senatore ACONE manifesta forti perplessità d'ordine metodologico nei confronti del provvedimento in titolo, giacchè ritiene anch'egli che il dettato del primo comma dell'articolo 1 favorisca il ripristinarsi di una antica e deplorabile consuetudine.

La senatrice SALVATO, benchè ritenga non infondate le perplessità dei senatori Di Lembo ed Acone, esprime l'avviso favorevole all'approvazione del provvedimento, pur preannunciando l'astensione su un eventuale emendamento modificativo o soppressivo del comma 1 dell'articolo 1.

Il presidente COVI, rammentata la sua astensione allorchè la Commissione approvò il provvedimento nel luglio dello scorso anno, ribadisce la sua preferenza per un esame abbinato con quello della riforma organica dell'ordinamento forense, nella quale uno dei punti di maggiore importanza dovrà essere proprio la nuova disciplina della pratica professionale. Soggiunge di nutrire qualche perplessità circa i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica, giacchè ritiene ormai anacronistico insistere sul nesso obbligatorio fra il luogo di residenza e quello di esercizio della professione; il controllo deontologico non risulta infatti favorito o agevolato dal vincolo della residenza.

Replica il senatore CORRENTI, evidenziando come la ben nota patologia delle migrazioni in vista degli esami di procuratore andrebbe risolta intervenendo alla radice, attraverso la rimozione di determinate condizioni ambientali. In effetti, basterebbe una precisa applicazione della legge nella parte in cui richiede lo svolgimento di una effettiva pratica. Ribadisce comunque il suo favore all'approvazione senza modificazioni del disegno di legge.

Il sottosegretario SORICE, ribadisce l'avviso favorevole ad un esame del provvedimento contestuale a quello della riforma organica, ma dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione.

Il senatore ACONE presenta un emendamento volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 1.

Il presidente COVI propone alla Commissione di non passare ora all'articolato per disporre un esame di esso congiuntamente ai disegni di legge sull'ordinamento forense. In senso favorevole alla proposta si esprime il senatore ACONE, mentre contrari si dicono i senatori DI LEMBO, PINTO e SALVATO.

Poichè la proposta del Presidente non è accolta, si passa all'esame dell'emendamento, in ordine al quale il relatore si dichiara contrario. Per dichiarazione di voto interviene il presidente COVI, annunciando la sua astensione.

L'emendamento è respinto, mentre è approvato l'articolo 1, con l'astensione della senatrice Salvato ed il voto contrario del senatore Acone.

Non essendo stati presentati emendamenti ai restanti articoli, la Commissione dà infine mandato al senatore CORRENTI di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

318^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti e per il tesoro Rubbi

La seduta inizia alle ore 9,30

IN SEDE DELIBERANTE**Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prende la parola il senatore BERTOLDI il quale sottolinea come il provvedimento in esame introduca importanti modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro; tali modifiche si configurano, tuttavia, come una naturale continuazione del processo di aggiornamento e miglioramento degli assetti organizzativi del Ministero, già avviato negli anni passati. D'altra parte, tale impostazione trova conferma anche nella relazione che accompagna il disegno di legge e nelle considerazioni svolte dal relatore.

In effetti, appare assente dal contesto del provvedimento qualsiasi accenno a proposte di riforma più organiche (peraltro già suggerite in diverse sedi di studio e di ricerca), tendenti, ad esempio, a prefigurare una unificazione dei ministeri del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica e delle finanze, al fine di creare una sola autorità in grado di indirizzare in modo univoco le scelte in materia di politica di bilancio e di politica fiscale.

Dopo aver, poi, ricordato gli aspetti più significativi del processo di evoluzione della struttura organizzativa del ministero del tesoro, esprime un giudizio favorevole sulle linee essenziali e sull'impostazione complessiva del provvedimento in esame, che mira ad operare una opportuna riaggregazione delle funzioni svolte dal Ministero, al fine di valorizzare il rapporto dell'Amministrazione con i cittadini e con altri

apparati pubblici. In particolare, deve essere accolto con favore l'intendimento di potenziare e riordinare le competenze della Direzione generale del tesoro. Tale intervento di riorganizzazione merita, tuttavia, alcuni approfondimenti ed alcuni chiarimenti che potranno risultare utili sia nel corso della discussione in Commissione che attraverso l'esame degli elementi di informazione che dovranno essere forniti dal rappresentante del Governo.

In particolare, sarà necessario valutare se l'introduzione di una figura intermedia di coordinamento per aree funzionali comporti una semplificazione organizzativa rispetto agli assetti attuali, nei quali sono già presenti alcune figure di coordinamento intermedio tra la direzione generale del tesoro e le divisioni. Tali ultime figure rappresentano il punto di arrivo di un processo attuatosi, in via di fatto, mediante l'attribuzione di cariche o di deleghe permanenti. Occorrerà quindi valutare se tale incertezza organizzativa a livello intermedio è destinata o meno a rimanere.

Un altro aspetto da considerare attentamente è quello legato alla permanenza di un elevato numero di divisioni presso l'Amministrazione centrale del tesoro. Sarà necessaria, infatti, una valutazione approfondita delle competenze di ciascuna divisione, al fine di evitare che si verifichino eccessivi frazionamenti e possibili sovrapposizioni delle competenze stesse.

Inoltre, dovrà essere accertato se i collegamenti orizzontali previsti all'interno della struttura amministrativa siano sufficienti o possano essere migliorati, anche al fine di realizzare una più proficua distribuzione ed utilizzazione dei sistemi informatici.

Infine, dovrebbero essere attentamente considerate le problematiche connesse alla formazione ed aggiornamento professionale del personale ed agli eventuali squilibri nella distribuzione dello stesso.

Appare quindi evidente, conclude l'oratore, che gli aspetti organizzativi sopra richiamati sono particolarmente importanti e debbono formare oggetto di uno specifico approfondimento da parte della Commissione, al fine di evitare l'adozione di decisioni affrettate in un settore così delicato dell'Amministrazione dello Stato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore LEONARDI, intervenendo in sede di replica, sottolinea come nel corso del dibattito siano emersi alcuni problemi, peraltro già evidenziati nella relazione introduttiva da lui svolta. In particolare, il provvedimento è stato giudicato condivisibile per la parte relativa ai trasferimenti, mentre ha sollevato alcuni dubbi ed incertezze in ordine alle disposizioni sugli investimenti.

Passando ad esaminare i singoli aspetti problematici, il relatore invita anzitutto il Governo a fornire i necessari chiarimenti sulla questione degli oneri relativi ai *tickets* sanitari per gli indigenti, che sono stati riversati sui comuni senza corrispondere loro i necessari fondi finanziari; in tal senso, sarebbe opportuno inserire nel provvedimento, per ragioni di organicità, un'apposita norma che preveda tali risorse.

Il relatore dichiara poi di condividere il timore, espresso dal senatore Favilla, che i fondi indicati nel provvedimento esauriscano il complesso degli stanziamenti disponibili per gli enti locali, mentre essi rappresentano solo una parte dei circa 41 mila miliardi che, a vario titolo, possono essere trasferiti a tali enti: occorre, pertanto, prevedere un adeguato coordinamento di tutte le norme che recano stanziamenti finanziari, al fine di dare un quadro certo delle risorse complessivamente disponibili.

Per quanto riguarda il problema dei fondi per la concessione dei mutui agli enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti, sottolinea come esso vada risolto coerentemente all'indirizzo formulato (a più riprese) dal Parlamento, tendente ad escludere l'utilizzo dei predetti fondi anche per far fronte a finalità di alcune leggi speciali.

Dopo aver dichiarato di condividere le preoccupazioni relative alla riduzione dei contributi (che finisce con il privilegiare proprio quei comuni che hanno adottato criteri di gestione amministrativa poco rigorosi), rileva che, sul fronte degli investimenti, vengono adottate delle misure che appaiano eccessivamente restrittive anche rispetto alla necessità di tenere sotto controllo questa categoria di spesa. Inoltre, per quanto concerne i trasferimenti alle comunità montane, occorre verificare se le riduzioni intervenute siano conseguenza della disaggregazione territoriale degli enti in questione, avvenuta ai sensi della legge n. 142 del 1990.

Dopo aver segnalato l'opportunità di definire meglio la ripartizione infrannuale dei trasferimenti, il relatore si sofferma sul problema della copertura degli oneri di esproprio, affermando che, al fine della ripartizione dei fondi, occorre fare riferimento alle modalità con cui si sono prodotti i maggiori oneri, ovvero a obiettivi criteri di proporzionalità.

Quanto ai debiti sommersi che, per mancanza di tempo i comuni non hanno potuto adeguatamente evidenziare, sarebbe opportuno consentire una riapertura dei termini della sanatoria, prevista dal decreto-legge n. 66 del 1989, come suggerito dal senatore Favilla. Un adeguato rimedio va poi trovato con riferimento all'attività svolta dai revisori dei conti senza, tuttavia, porre ingiusti limiti all'esercizio della libera professione, ma scoraggiando la tendenza al cumulo degli incarichi.

In conclusione, il relatore auspica che, esaurito l'esame del decreto legge, riprenda celermente l'*iter* dei provvedimenti concernenti l'autonomia impositiva degli enti locali, in modo da consentire ai comuni di poter contare su risorse certe e autonomamente gestite e, in particolare, sull'ICI, a partire dal 1992; in questo modo, si supererebbero le numerose difficoltà che essi incontrano annualmente al momento di definire il quadro delle risorse finanziarie ai fini della predisposizione dei bilanci previsionali.

Il sottosegretario RUBBI si associa all'auspicio formulato dal relatore circa una sollecita conversione del decreto legge ed approvazione dei provvedimenti concernenti l'autonomia impositiva degli enti locali. Proprio queste ultime proposte costituiscono il punto di riferimento obbligato di ogni ragionamento sulla finanza locale; le misure indicate in quei provvedimenti possono fornire, infatti, idonea soluzione a molti dei problemi sollevati nel corso del dibattito sul disegno di legge n. 2599. Pertanto, pur dichiarando la disponibilità del Governo a considerare, senza alcun pregiudizio, le proposte emendative presentate, egli sottolinea come ogni singolo problema dovrà essere esaminato facendo riferimento ad un orizzonte temporale pluriennale ed al modello di ente locale che, superato l'attuale sistema di tutela finanziaria statale, veda realizzata una specifica autonomia finanziaria.

Per quanto concerne le critiche riferite al disforme utilizzo del *plafond* di 8.000 miliardi della Cassa depositi e prestiti, il Sottosegretario afferma che gli orientamenti emersi in un certo momento debbono poter essere ripensati di fronte a variazioni sostanziali del quadro generale di riferimento. Ribadisce, inoltre, la necessità di mantenere entro limiti di tollerabilità la gestione della tesoreria dello Stato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

319^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BRINA

indi del Presidente

BERLANDA

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso, nella seduta antimeridiana.

Il presidente BRINA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti al testo del decreto-legge.

Il relatore LEONARDI dà conto di due emendamenti all'articolo 1. Il primo (1.1) aggiunge alla fine della lettera b) del comma 1 le parole:

«le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità.»; il secondo (1.1.a) aggiuntivo di tre ulteriori lettere, dopo la lettera *b*), sempre al comma 1, prevede i fondi per il finanziamento degli oneri connessi con l'attuazione dei contratti relativi al personale degli enti locali. La finalità della proposta emendativa è quella di ricondurre ad unità il complesso degli stanziamenti relativi agli enti locali.

Il senatore TRIGLIA dà quindi conto di due emendamenti, sempre all'articolo 1. Il primo di essi (1.2), nel modificare la lettera *c*) del comma 1, prevede un incremento della maggiorazione prevista, a decorrere dall'anno 1992, per il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali. Il secondo emendamento (1.3), aggiungendo un ulteriore periodo dopo il primo periodo del comma 2, stabilisce che i mutui (ivi previsti) concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per l'anno 1991, a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono ulteriori rispetto al *plafond*, assegnato nel 1991 dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali.

Il presidente BRINA illustra gli emendamenti 1.4 e 1.0.1 presentati dai senatori comunisti; il primo aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il comma 2 dell'articolo 1, aumenta le disponibilità finanziarie per i comuni che abbiano dichiarato il «dissesto finanziario» ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 144 del 1989. L'impegno finanziario dell'emendamento sarebbe ricompreso all'interno del *plafond* di 8.000 miliardi previsto per il 1991 per la Cassa depositi e prestiti. L'altro emendamento (1.0.1), aggiuntivo di un ulteriore articolo 1-bis dopo l'articolo 1, prevede l'integrale assunzione a carico dello Stato dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990.

Il senatore FAVILLA dà quindi conto dell'emendamento 1.0.2 (presentato insieme al senatore Tani), aggiuntivo di un ulteriore articolo 1-bis dopo l'articolo 1. Esso prevede la proroga fino al 31 dicembre 1993 della autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire (in ragione di 170 miliardi nel 1991 e nel 1992 e di 210 miliardi nel 1993) per provvedere al prolungamento di una linea metropolitana nel comune stesso.

Il senatore MANCIA illustra l'emendamento 1.0.3, aggiuntivo di un ulteriore articolo 1-bis dopo l'articolo 1, di contenuto identico all'emendamento 1.0.2, testè illustrato dal senatore Favilla.

Il senatore TRIGLIA rileva come, a prescindere dal merito delle due proposte emendative testè illustrate, occorra preliminarmente risolvere il problema della intangibilità del *plafond* della Cassa depositi e prestiti per finalità distinte da quelle della ordinaria attività creditizia. Per sciogliere tale nodo sarebbe utile ascoltare il direttore generale della Cassa depositi e prestiti (in proposito, il presidente Brina dichiara che informerà per le determinazioni conseguenti, il presidente Berlanda).

Il senatore GAROFALO dà quindi conto dell'emendamento 2.1 aggiuntivo di un ulteriore periodo, dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 2. Tale emendamento è volto ad incrementare di un ulteriore 10 per cento il contributo ordinario per ciascun comune incluso nei territori delle comunità montane. L'emendamento 4.1, aggiuntivo, all'articolo 4, di un ulteriore periodo dopo il primo periodo della lettera *a*) del comma 1, è volto invece ad incrementare di un ulteriore 10 per cento il contributo perequativo per ciascun comune incluso nei territori delle comunità montane.

Il senatore FAVILLA dà conto dell'emendamento 3.1 modificativo dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), tendente a specificare che la ripartizione delle somme ivi previste, deve essere effettuata in base ai criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b*) e *c*) del decreto-legge n. 415 del 1989.

Il senatore GAROFALO illustra quindi gli emendamenti 4.2 e 5.2. Il primo (4.2) aggiungendo un ulteriore comma dopo il comma 3 dell'articolo 4, prevede la corresponsione di un ulteriore trasferimento di 500 miliardi, da ripartire sulla base dei criteri del fondo perequativo, a parziale copertura degli oneri relativi all'esenzione dai *tickets* sanitari. Il secondo emendamento (5.2), modificando il primo periodo della lettera *c*), del comma 1, dell'articolo 5, ridefinisce i limiti massimi dei contributi ivi previsti per le diverse categorie di comuni.

Il senatore FAVILLA dà conto dell'emendamento 5.1 che, modificando all'articolo 5, il comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), eleva gli importi dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento. L'oratore illustra anche l'emendamento 5.3, sostitutivo del comma 5 dell'articolo 5, volto a stabilire che dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge n. 93 del 1981, relativa alle comunità montane, venga iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno e che le relative somme siano ripartite secondo le modalità indicate nella lettera *b*), comma 3, dell'articolo 2 del decreto-legge in esame. La finalità di tale emendamento è quella di far transitare alcuni stanziamenti a carattere permanente e consolidato, non più attraverso il canale delle regioni, ma nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il senatore BERTOLDI, a tale ultimo proposito, sottolinea la necessità di salvaguardare in ogni caso le prerogative delle regioni e delle province autonome.

Il senatore DE CINQUE illustra quindi l'emendamento 6.1, aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il comma 2 dell'articolo 6, volto ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti ad erogare mutui ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa stessa, emanata in esecuzione della legge n. 38 del 1990. A tal fine viene stanziata una somma di 100 miliardi erogabile al di fuori del *plafond* dei finanziamenti previsto per l'anno 1991.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 6.2, che inserisce un ulteriore comma dopo il comma 2 dell'articolo 6, tendente a specificare che l'importo complessivo dei mutui da concedersi agli enti locali per il finanziamento degli espropri è aggiuntivo rispetto all'ammontare dei mutui concedibili nel 1991 a favore degli enti locali e fissato dal decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990.

Il senatore MANCIA dichiara di sottoscrivere tale emendamento.

Il senatore GUZZETTI illustra quindi due sub-emendamenti all'emendamento principale 6.0.1, aggiuntivo di un ulteriore articolo 6-bis dopo l'articolo 6. Il primo di essi (1.sub.6.0.1), che inserisce un ulteriore comma dopo il comma 1 dell'emendamento principale, stabilisce che i mutui per i comuni fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato per l'esercizio 1988, possono essere impegnati fino a tutto il 1991. Il secondo subemendamento (2.sub.6.0.1), aggiunge all'elenco delle categorie di mutui indicate nell'emendamento principale quelli per la realizzazione di impianti sportivi e quelli per la eliminazione di barriere architettoniche.

Dopo che il senatore MANCIA ha dichiarato di sottoscrivere i due subemendamenti testè illustrati, il senatore GUZZETTI dà conto dell'emendamento 6.0.1 volto a prevedere che i mutui relativi al finanziamento di finalità recate da alcune leggi speciali, ivi indicate, devono considerarsi aggiuntivi alla normale attività creditizia della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 1991.

Su tale ultimo emendamento si apre un breve dibattito in cui prendono la parola i senatori TRIGLIA (il quale sottolinea la necessità di porre estrema attenzione alla valutazione dei mutui finalizzati alla copertura degli oneri di esproprio), GUZZETTI (il quale ribadisce che l'intento della proposta emendativa è quello di impedire l'utilizzo del *plafond* della Cassa depositi e prestiti per finalità distinte da quelle della ordinaria attività finanziaria della Cassa stessa), DE CINQUE (il quale ritiene che l'emendamento in questione non metta in discussione la necessità di erogare mutui finalizzati alla copertura degli oneri di esproprio) e GAROFALO (il quale suggerisce una diversa formulazione dell'emendamento che persegua sempre la finalità di destinare il *plafond* in questione all'erogazione di mutui ordinari).

(La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 18,15).

Il senatore DE CINQUE illustra l'emendamento 6.0.2, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 6, che tende ad eliminare le incongruenze verificatesi in sede di applicazione delle disposizioni della legge n. 142 del 1990, relative all'attività dei revisori dei conti degli enti locali. In particolare, l'emendamento pone dei limiti all'assunzione di incarichi da parte dei professionisti, evitando possibili forme di «monopolizzazione».

Il senatore CAPPELLI (dopo averlo fatto proprio) illustra l'emendamento 6.0.3 del senatore Favilla, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 6, che mira a consentire la gestione di bilancio in esercizio provvisorio ai comuni siciliani colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990, e per i quali è stato già stabilito il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1991.

Il senatore TRIGLIA dà poi conto dell'emendamento 6.0.4, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 6, il quale tende ad escludere dall'ambito del *plafond* di 8.000 miliardi per il 1991, destinato all'erogazione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti agli enti locali, il finanziamento di interventi aggiuntivi e specifici rispetto alle ordinarie esigenze di credito da parte degli enti stessi. Il senatore Triglia illustra poi l'emendamento 9.0.1, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 9, il quale stabilisce i criteri di fissazione della misura del compenso per i revisori dei conti degli enti locali, nonché le ipotesi di incompatibilità con l'incarico di revisore.

Il senatore DE CINQUE dà poi conto di due emendamenti all'articolo 11. Il primo (11.1), modificando il comma 5, stabilisce una diversa ripartizione, in forma paritaria, dei contributi erariali a favore delle Camere di commercio. Il secondo (11.1.a), modifica il comma 6 ed introduce un opportuno meccanismo di conguaglio per i trasferimenti erariali a fini perequativi a favore delle Camere di commercio.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 11.0.1, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 11, il quale stabilisce l'aumento del 30 per cento delle tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e delle tariffe massime in materia di tasse comunali e provinciali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il senatore CAPPELLI (dopo averlo fatto proprio) illustra l'emendamento 12.0.1 del senatore Favilla, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 12. La proposta emendativa tende a modificare le procedure di regolarizzazione dell'ordinazione fatta a terzi per gli interventi relativi a lavori e a forniture di inderogabile urgenza; inoltre, vengono stabiliti particolari criteri al fine di assicurare il controllo di gestione del bilancio da parte degli enti locali, con particolare riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il senatore TRIGLIA dà poi conto dell'emendamento 12.0.2, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 12, il quale tende a differire al 31 dicembre 1991 il termine per la notifica degli avvisi di accertamento della sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF).

Il senatore BRINA illustra poi due emendamenti all'articolo 13. Il primo (13.1), aggiuntivo di un comma dopo il comma 2, stabilisce la possibilità per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario di richiedere, quando esistano particolari condizioni, un ulteriore inter-

vento finanziario da parte dello Stato, attraverso la concessione di speciali mutui da parte della Cassa depositi e prestiti. Il secondo emendamento(13.2), aggiuntivo di un ulteriore comma, si riferisce al trattamento economico degli amministratori degli enti locali.

Il senatore DE CINQUE (dopo averlo fatto proprio) dà conto dell'emendamento 13.0.1 del senatore Favilla, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 13. Tale emendamento dispone l'estinzione dei crediti erariali per le anticipazioni concesse agli enti locali in applicazione di alcuni provvedimenti in materia di finanza locale.

Il relatore LEONARDI illustra l'emendamento 13.0.3, di identico contenuto rispetto all'emendamento 13.0.2 dei senatori Marniga e Mancia. L'emendamento, aggiungendo un ulteriore articolo dopo l'articolo 13, stabilisce l'esenzione da ogni imposta per gli atti di trasferimento di beni mobili ed immobili posti in essere dagli enti locali e dai loro consorzi a favore di società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali.

Il senatore BRINA dà poi conto di due emendamenti tendenti ad aggiungere altri articoli dopo l'articolo 13. Il primo (13.0.4) introduce la facoltà di riconoscere i debiti fuori bilancio esistenti alla data dell'8 giugno 1990. Il secondo (13.0.5) stabilisce che possono essere riconosciuti alcune situazioni di disavanzo di amministrazione registrate fino al 31 dicembre 1990.

Il senatore DE CINQUE (dopo averlo fatto proprio) illustra l'emendamento 13.0.6 del senatore Ricevuto, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 13. La proposta di modifica, similmente ad altre illustrate in precedenza, stabilisce che i mutui concessi o da concedersi da parte della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, debbano essere considerati aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni in via ordinaria con la medesima Cassa.

Il senatore TRIGLIA dà poi conto degli emendamenti 13.0.7 e 13.0.8. Il primo, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 13., tende a precisare che i lavoratori dipendenti componenti delle giunte comunali e provinciali hanno diritto ad assentarsi da posto di lavoro per il tempo necessario per la partecipazione alle riunioni delle giunte stesse, fermo restando il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti necessari per assolvere a tutti gli altri impegni che le predette cariche comportano. L'emendamento intende eliminare i dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione della normativa vigente. Il secondo emendamento, (13.0.8), anch'esso aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 13, concerne, come il precedente emendamento 13.2, la materia del trattamento economico degli amministratori locali.

Il senatore Triglia illustra poi l'emendamento 14.1, che modificando l'articolo recante la copertura finanziaria del provvedimento, stabilisce, alla lettera f) del comma 1, l'aumento del livello di

utilizzazione dell'accantonamento «concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991. A tal fine l'emendamento stabilisce anche che si dovrà tener conto dei fondi che si renderanno disponibili per effetto della cessazione del contributo statale sui mutui il cui ammortamento si conclude con il 31 dicembre 1991.

Il senatore BRINA illustra infine l'emendamento 14.2 che, modificando l'articolo 14 recante la copertura finanziaria del provvedimento, individua opportuna copertura per gli oneri connessi alla proposta emendativa 4.2 relativa ai trasferimenti da attribuire ai comuni in relazione all'introduzione dell'esenzione dai *tickets* sanitari a favore di alcuni soggetti.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

258^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Bianco, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero D'Amelio e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

Marniga ed altri: Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso (1990)
(Esame e rinvio) (Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore MANZINI riferisce sul disegno di legge in titolo, osservando che la legge n. 91 del 1963 istitutiva del Club alpino italiano (CAI) demanda all'ente stesso l'organizzazione di idonee iniziative per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nelle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, nonché per il soccorso degli infortunati e per il recupero dei caduti. In attuazione di tali norme, il CAI ha istituito un apposito organo al suo interno - il Corpo nazionale del soccorso alpino - la cui preziosa e generosa attività, a tutti nota, è svolta prevalentemente da volontari che offrono il loro tempo e la loro fatica per svolgere operazioni di soccorso. L'importanza di questa attività del CAI è aumentata via via che l'alpinismo e l'escursionismo sono divenuti sport di massa, che coinvolgono fasce di cittadini non sempre esperti o prudenti.

Il disegno di legge in titolo si propone di garantire ai volontari il diritto di astenersi dal lavoro nei giorni impegnati nelle operazioni di soccorso pur continuando a percepire l'intera retribuzione salva la facoltà del datore di lavoro di richiedere il relativo rimborso all'istituto di previdenza del lavoratore. Ai volontari viene altresì garantito il godimento di un giorno di riposo quando il loro impegno nel soccorso superi le otto ore giornaliere.

Il relatore prosegue osservando che il disegno di legge prevede anche la corresponsione al CAI di un contributo straordinario per il pagamento di premi assicurativi, al fine di tutelare i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso contro i rischi. Si consente infine l'installazione, sui veicoli adibiti al trasporto delle squadre di soccorso, di dispositivi di segnalazione visiva ed acustica e si esentano gli stessi veicoli dall'obbligo della bolla di accompagnamento quando trasportino materiale di soccorso.

In conclusione, il relatore raccomanda alla Commissione un sollecito *iter* del provvedimento.

Il presidente SPITELLA propone che, una volta acquisiti i pareri obbligatori, la Commissione chieda alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo.

La Commissione, con l'assenso del sottosegretario SAPORITO, conviene all'unanimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Forte e Marniga; Guzzetti ed altri: Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (2033-2051-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il relatore MANZINI descrive analiticamente le modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati soffermandosi in particolare sull'articolo 21, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, rispetto al quale propone un emendamento al fine di coordinare meglio le nuove disposizioni relative al CAI con la normativa vigente al riguardo.

Il PRESIDENTE avverte quindi che sono pervenuti i prescritti pareri ad eccezione di quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, per la cui emissione peraltro sono scaduti i termini.

Il senatore DUJANY propone un emendamento soppressivo dell'articolo 21, sostenendo che l'attribuzione al CAI dell'organizzazione di scuole e corsi di addestramento per le attività sciistiche in tutte le loro specializzazioni non mancherebbe di determinare conflitti con la categoria dei maestri di sci e con le Regioni che in materia hanno competenza legislativa. Esprime poi forti perplessità sull'articolo 23 - introdotto anch'esso dalla Camera dei deputati - concernente l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina, estraneo alla materia disciplinata nel disegno di legge e dalle non chiare finalità.

Il RELATORE, riferendosi al parere della Commissione giustizia, contrario alla modifica apportata dalla Camera all'articolo 4, ritiene non

indispensabile conformarsi ad esso, anche perchè il parere stesso non è motivato. Quanto poi all'emendamento soppressivo dell'articolo 21 proposto dal senatore Dujany, egli ritiene che l'esigenza di stabilire una chiara ripartizione delle competenze tra il CAI e l'attività dei maestri di sci sia soddisfatta dall'emendamento che ha illustrato. Riguardo poi all'articolo 23, fa presente che con esso si chiarisce una questione rilevante della legge istitutiva della professione di guida alpina, che aveva già determinato problemi interpretativi.

Dopo che il sottosegretario SAPORITO ha dichiarato di condividere le argomentazioni del relatore, si passa all'esame degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Con successive votazioni sono quindi approvati gli articoli 4, 18 e 19.

Viene poi respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 21 presentato dal senatore Dujany.

Sono poi approvati l'emendamento del relatore Manzini allo stesso articolo, nonché un nuovo emendamento del senatore Dujany volto a sopprimere la parola «scuole».

La Commissione approva infine l'articolo nel testo modificato.

Dopo che il senatore DUJANY ha dichiarato il suo voto contrario sull'articolo 23, il medesimo articolo, posto in votazione, è approvato.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche apportate.

IN SEDE REFERENTE

**Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (2617), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)**

Il senatore RICEVUTO riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che esso autorizza il Governo ad emanare entro due anni un testo unico, nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Per la compilazione del testo, il Governo potrà avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari ed esperti, destinando a tal fine 525 milioni annui per il 1991 e per il 1992. Sul testo unico, le competenti Commissioni parlamentari esprimeranno un parere. In conclusione, il relatore manifesta vivo apprezzamento per l'iniziativa legislativa promossa dal Governo, destinata a fare chiarezza in un settore attualmente caratterizzato da un inestricabile caos di norme.

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTINARO, premesso un giudizio positivo sull'iniziativa, fa presente che il Ministro dovrebbe avvalersi anche degli organi

consultivi esistenti, a partire dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Giudica, inoltre, insufficiente il termine assegnato alle Commissioni parlamentari per esprimere il parere e troppo elevati gli stanziamenti per le consulenze.

Il senatore VESENTINI esprime vivo compiacimento per il fatto che il disegno di legge preveda l'espressione del parere sul testo unico da parte delle Commissioni parlamentari, in analogia a quanto proposto ieri in Assemblea dalla sua parte politica relativamente al testo unico sull'università e immotivatamente respinto dalla maggioranza.

Il senatore BOMPIANI manifesta un giudizio pienamente favorevole sul disegno di legge in esame, considerando peraltro poco utile il parere parlamentare sul testo unico, dato il carattere eminentemente tecnico di quest'ultimo. In ogni caso, è evidente che il Ministro potrà avvalersi di tutti gli organi consultivi del suo Dicastero, anche a prescindere da un'espressa menzione della legge.

La senatrice CALLARI GALLI giudica invece indispensabile la valutazione delle Commissioni parlamentari sul testo unico, dal momento che esso non potrà consistere in una mera compilazione, ma comporterà necessariamente incisive modifiche di coordinamento alle leggi vigenti. Pur convinta dell'opportunità di approvare sollecitamente il disegno di legge, giudica tuttavia migliorabile l'articolo 3 in ordine al ruolo degli esperti.

Il presidente SPITELLA dichiara chiuso il dibattito. Richiama poi la necessità di acquisire il parere della 1^a Commissione, dal momento che nel disegno di legge in esame sono presenti margini di ambiguità in ordine alla configurazione della delega.

Replica il relatore RICEVUTO, il quale, premesso che gli interventi hanno confermato l'opportunità anche politica del parere parlamentare sul testo unico, fa presente che la prevista copertura finanziaria non riguarda solo le consulenze, ma la complessiva attuazione della legge. Dichiarò infine di non condividere le critiche all'articolo 3, poiché sarebbe improprio vincolare eccessivamente la necessaria discrezionalità che deve spettare al Ministro.

Il ministro BIANCO ringrazia vivamente la Commissione per la sua sollecitudine, sottolineando l'urgenza di riordinare la legislazione scolastica, talmente caotica - specie in materia di personale - che ogni atto del Ministro rischia inconsapevolmente di violare qualche norma. Invita pertanto la Commissione ad approvare senza modifiche il testo, per consentirne la rapida entrata in vigore e, quanto al parere parlamentare, ricorda di essersi espresso favorevolmente sull'emendamento proposto in tal senso presso l'altro ramo del Parlamento. Conclude rilevando che la somma stanziata è appena sufficiente, stante l'estrema complessità del lavoro da intraprendere.

Il presidente SPITELLA, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, rinvia il seguito dell'esame.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali (2640), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce il presidente SPITELLA, il quale ricorda i precedenti legislativi in materia: mentre le norme organiche sulle università non statali, già da tempo approvate dal Senato, sono ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, il finanziamento annuale per il 1989 a tali atenei è stato assicurato con il decreto-legge n. 415 dello stesso anno. Era quindi necessario erogare i finanziamenti per il 1990, utilizzando l'accantonamento a tal fine predisposto nella legge finanziaria relativa allo stesso anno. Il Governo ha pertanto emanato il decreto-legge in esame - già approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati - con il quale vengono destinati agli atenei non statali, oltre ai fondi contenuti nell'accantonamento citato, anche i residui contenuti in altri due accantonamenti, che altrimenti sarebbero stati perduti. In questo modo è stato possibile aumentare proporzionalmente le somme spettanti a ciascun ateneo non statale e assegnare alla libera università di Urbino 10 miliardi per interventi edilizi straordinari. Confida che da parte della Commissione agricoltura non vi siano obiezioni all'utilizzo in difformita dei residui dell'accantonamento, su cui deve pronunciarsi, e che la Commissione bilancio non formuli rilievi di carattere formale alle modalità di utilizzo degli accantonamenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore VESENTINI deplora vivamente che il dibattito su un provvedimento riguardante le università non statali venga ancora una volta sacrificato entro limiti di tempo intollerabilmente ristretti e che le necessità dell'ateneo di Urbino vengano strumentalizzate per accelerare l'iter parlamentare. D'altra parte, l'atteggiamento dell'altro ramo del Parlamento è ben diverso, come dimostra il fatto che esso, a distanza di oltre un anno dall'approvazione del Senato, non ha ancora terminato l'esame della normativa organica sugli atenei non statali. Si riserva quindi di manifestare più ampiamente le proprie obiezioni in Assemblea.

La senatrice CALLARI GALLI si associa alle argomentazioni del senatore Vesentini, stigmatizzando in particolare le modalità con cui si sta svolgendo il dibattito.

Successivamente la Commissione, dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore BOMPIANI a nome del Gruppo democristiano e contrarie dei senatori VESENTINI e CALLARI GALLI rispettivamente a nome dei Gruppi della Sinistra indipendente e comunista, conferisce il mandato al senatore Spitella a riferire favorevolmente all'Assemblea, richiedendo altresì l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,30.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

267^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni (2430)
(Discussione e rinvio)

Il relatore VETTORI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, volto ad adeguare la normativa vigente - che risale al 1890 - alle nuove metodologie di misurazione e calcolo e alla disciplina comunitaria del controllo metrologico; esso, inoltre, soddisfa insopprimibili esigenze di tutela dei consumatori e consente di delegificare un insieme di complesse disposizioni aventi natura squisitamente tecnica. Il relatore Vettori, infine, auspica la sollecita approvazione del testo in discussione.

Il sottosegretario CASTAGNETTI ringrazia il relatore e conviene sull'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente CASSOLA, quindi, propone di rinviare il seguito della discussione, per consentire al relatore e ai commissari un approfondito esame dei pareri espressi dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e dalla Commissione giustizia.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Gianotti ed altri: Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate (2335)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprendendosi la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri, si prosegue l'esame dell'articolato.

Il relatore VETTORI presenta un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, che definisce le attività collegate al commercio degli animali d'affezione. Gli animali che svolgono attività utili - egli precisa - sono quelli che possono convivere con l'uomo, come nel caso dei cani per i ciechi o da valanga; dalla normativa in discussione, pertanto, sono esclusi gli equini, il cui commercio e allevamento è comunque disciplinato da altre norme.

Posto ai voti, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 risulta approvato.

Sono poi separatamente messi in votazione, e approvati senza discussione, gli articoli da 3 a 8, nel testo risultante dalle modifiche illustrate dal relatore nella seduta antimeridiana di ieri.

Si passa all'articolo 9.

Il relatore propone un emendamento volto a sostituire la prevista sanzione penale con una sanzione amministrativa, di equivalente entità, conformemente all'indirizzo legislativo che depenalizza i reati minori.

La Commissione approva l'emendamento e successivamente l'articolo 9 nel testo modificato.

Viene infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

137^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SARTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SARTORI, ricordato che nella seduta scorsa il relatore aveva illustrato il provvedimento, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VECCHI sottolinea che la sua parte politica ha più volte posto in evidenza la necessità di una riforma organica e globale della materia. Il provvedimento all'esame della Commissione risolve solo parzialmente l'abolizione del regime della fiscalizzazione degli oneri sociali, benchè, rispetto ai precedenti decreti, siano da sottolineare alcune note positive quali l'estensione della fiscalizzazione al settore agricolo.

Rimangono comunque una serie di squilibri tra i diversi settori produttivi che risultano arbitrari e ingiustificati e dovrebbero essere sanati: il settore industriale, infatti, gode di un trattamento sicuramente privilegiato tanto in rapporto al settore commerciale quanto a quello agricolo. Il settore commerciale, inoltre, vede limitata la fiscalizzazione degli oneri sociali alle sole imprese che occupano più di quindici dipendenti. La sua parte politica ha presentato un emendamento volto a sanare questa palese ingiustizia e, nonostante il parere negativo della 5^a

Commissione, di questo problema il Governo dovrebbe farsi carico con la dovuta attenzione.

Ribadisce quindi la necessità di una totale eliminazione degli oneri impropri che gravano sul costo del lavoro attraverso un disegno di legge ordinario, ritenendo la decretazione d'urgenza inidonea a varare riforme organiche.

Il senatore PERRICONE, condividendo la necessità di una riforma organica della materia, rileva che numerose sono le discriminazioni fra i diversi settori produttivi e molti gli oneri che ancora gravano sul costo del lavoro; apprezza tuttavia lo sforzo del Governo impegnato nel raggiungimento graduale di obiettivi condivisibili.

Il presidente SARTORI, dichiarando chiusa la discussione generale, dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore TOTH prende atto con soddisfazione di alcune considerazioni favorevoli al provvedimento espresse dal senatore Vecchi. Quanto invece al problema delle imprese commerciali che occupano meno di quindici dipendenti, sottolinea che, in presenza di un parere contrario della 5^a Commissione, l'esigenza di sanare questa situazione potrebbe essere soddisfatta con un ordine del giorno che impegnasse il Governo in tal senso.

Il sottosegretario BISSI esprime soddisfazione per gli apprezzamenti che sono venuti dai diversi Gruppi parlamentari sull'impianto del provvedimento che perfeziona un precedente decreto e accentua, rispetto al passato, la graduale eliminazione di oneri impropri gravanti sul costo del lavoro.

In relazione al problema sollevato dal senatore Vecchi e relativo alle imprese commerciali che occupano meno di quindici dipendenti, ritiene che un'estensione totale dei benefici sarebbe poco opportuna; la norma potrebbe piuttosto essere estesa ad imprese che occupano almeno cinque dipendenti e in questo senso il Governo potrebbe impegnarsi ad adottare un provvedimento *ad hoc*, così come si adopererà per sanare le differenze nella corresponsione dei benefici ai diversi settori produttivi.

Si passa all'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge.

Il relatore TOTH illustra l'emendamento 0.1, volto a sopprimere nel titolo del provvedimento le parole «nel Mezzogiorno», in quanto ritiene che la fiscalizzazione degli oneri sociali sia relativa a tutto il territorio nazionale anche se più accentuata per i settori produttivi che operano nelle aree del Mezzogiorno. Dà poi conto dell'emendamento 1.6 con il quale si intendono inserire al comma 10 dell'articolo 1 le parole «e successive modifiche ed integrazioni» dopo le parole «legge 7 dicembre 1989, n. 389», affinché l'INPS non dia della norma un'interpretazione restrittiva che rischierebbe di escludere alcune imprese operanti prevalentemente nel settore tessile.

Il senatore VECCHI dà per illustrato l'emendamento 1.1 relativo alle imprese commerciali che occupano meno di quindici dipendenti.

Il senatore PERRICONE illustra l'emendamento 1.1-*bis*, volto ad estendere i benefici contenuti nel comma 3 dell'articolo 1 alle imprese edili.

Il presidente SARTORI dichiara decaduti gli emendamenti 1.2 e 1.4 per l'assenza del presentatore e illustra gli emendamenti 1.3 e 1.5 di analogo contenuto, volti a sostituire ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 la parola «imprese» con le parole «datori di lavoro» per meglio precisare il contenuto della norma.

Il relatore TOTH esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, invitando il senatore Vecchi a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno; si pronuncia, poi, in senso favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.5, suggerendo, tuttavia, di aggiungere alle parole «datori di lavoro», le parole «del settore agricolo» per precisare ulteriormente il senso della norma.

Il sottosegretario BISSI, conformandosi ai pareri espressi dal relatore sugli emendamenti, esprime qualche perplessità sulla proposta di modifica del titolo del provvedimento.

La senatrice FERRAGUTI invita il senatore Toth a riflettere sulla necessità di modificare il titolo del provvedimento sottolineando che, oltre alla fiscalizzazione degli oneri sociali, le norme del provvedimento riguardano anche a sgravi contributivi a favore del Mezzogiorno.

Il senatore PERRICONE dichiara di condividere le perplessità espresse dal rappresentante del Governo e dalla senatrice Ferraguti.

Il relatore TOTH dichiara che intende mantenere l'emendamento.

Posti separatamente ai voti, tanto l'emendamento 0.1 che l'emendamento 1.1, risultano respinti.

Il relatore e il rappresentante del Governo, anche in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio, invitano il senatore Perricone a ritirare l'emendamento 1.1-*bis*.

L'invito è accolto dal senatore PERRICONE, che ritira l'emendamento e presenta il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno,

invita il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa legislativa per rimediare all'ingiusta esclusione del settore edile da questi benefici, se del caso, ricorrendo anche allo strumento della decretazione d'urgenza.

0/2611/1/11

VECCHI, PERRICONE, ANGELONI

L'ordine del giorno (favorevole il relatore) è accolto dal Governo e successivamente approvato (insistendo per la votazione i presentatori) dalla Commissione che lo sottoporrà all'Assemblea.

Posti separatamente ai voti risultano infine approvati gli emendamenti 1.3, 1.5 e 1.6.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il relatore TOTH illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2 di analogo contenuto all'emendamento 1.6 già approvato.

Il senatore GUZZETTI illustra l'emendamento 2.0.1, che consta di un articolo aggiuntivo all'articolo 2, volto a chiarire l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, precisandosi che, tra le imprese beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali, vanno comprese anche quelle impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione a fini previdenziali; esprime poi perplessità sul parere negativo della 5^o Commissione, sottolineando che si tratta di un emendamento interpretativo.

Il senatore VECCHI fa presente che, pur essendo interpretativa, la norma allarga la platea dei beneficiari del provvedimento comportando quindi oneri finanziari.

Il senatore GUZZETTI precisa che fino ad oggi queste imprese non hanno di fatto pagato alcun contributo, anche se l'INPS, a partire dal 1988, afferma di ritenere che esse non possano beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il relatore TOTH esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario BISSI si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 2.1 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.2 e 2.0.1.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1, 2.2 (favorevole il senatore Antoniazzi) e 2.0.1 risultano approvati.

Esaurito l'esame degli emendamenti, ha la parola il senatore VECCHI, che preannuncia l'astensione della sua parte politica sul conferimento del mandato di fiducia al relatore.

I senatori ANGELONI e PERRICONE annunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi della Democrazia Cristiana e del Gruppo repubblicano.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Toth di riferire in Assemblea favorevolmente alla conversione del decreto in esame, con le modifiche testè accolte.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

155^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZITO*Interviene il ministro della sanità De Lorenzo.**La seduta inizia alle ore 9,30 .***IN SEDE REFERENTE****Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)****Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)****Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679)****Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)****Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375), (Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)****Petizione n. 379 attinente al disegno di legge n. 2375**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, nel testo del relatore, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente-relatore ZITO propone di accantonare in attesa dell'incontro dell'Ufficio di Presidenza della Commissione con le organizzazioni sindacali confederali previsto per domattina, l'esame dell'articolo 11, riguardante lo stato giuridico del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

Conviene la Commissione e si passa all'esame dell'articolo 12, concernente i controlli.

Il senatore IMBRIACO illustra cinque emendamenti. I primi due riferiti al comma 1 e al comma 4, prevedono rispettivamente l'effettuazione del controllo sugli atti dei consigli di amministrazione da parte degli enti locali di riferimento, anzichè della giunta regionale e la definitività degli stessi atti trascorsi venti giorni dalla data di ricezione da parte degli enti di riferimento. Il terzo emendamento, sostitutivo del comma 5, prevede che le regioni, le province autonome e gli enti locali di riferimento possano effettuare il controllo di gestione anche mediante società specializzate di revisione. Il quarto emendamento, al comma 7, stabilisce che il presidente della giunta regionale possa procedere, per gravi motivi o per gravi disavanzi di gestione protrattisi per due esercizi consecutivi, allo scioglimento del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, alla revoca del direttore generale e alla nomina di un commissario, solo dopo aver sentito gli enti locali di riferimento. Il quinto emendamento, al comma 8, stabilisce che l'atto di indirizzo e coordinamento sul sistema di verifiche a livello nazionale sia adottato solo con le procedure previste dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il senatore MELOTTO illustra un emendamento sostitutivo del comma 3. Esso prevede che al collegio dei revisori sia trasmesso l'elenco degli atti del direttore generale, salva la possibilità per il collegio di richiedere copia di ciascun atto. Rileva a tal proposito che si tratta quasi sempre di atti esecutivi di deliberati del Consiglio di amministrazione, i quali sono soggetti al controllo della Giunta regionale. L'emendamento prevede poi che avverso tutti gli atti del Direttore generale sia ammesso ricorso alla giunta regionale.

Il senatore VENTRE illustra un emendamento al comma 4, tendente a prevedere che gli atti sottoposti all'approvazione della giunta regionale diventino esecutivi senza ulteriori riscontri e comunque trascorsi venti giorni dalla data di ricezione.

Il ministro DE LORENZO illustra un emendamento tendente ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 7. Esso riguarda la sottoposizione degli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico al controllo del Ministero della sanità.

Il presidente-relatore ZITO si dichiara favorevole all'emendamento illustrato dal senatore Melotto, a quello illustrato dal senatore Ventre e all'emendamento del Ministro e contrario agli emendamenti del senatore Imbriaco.

In senso analogo si pronuncia il ministro DE LORENZO.

Vengono quindi accolti dalla Commissione l'emendamento del senatore Melotto, quello del senatore Ventre e l'emendamento del

Ministro De Lorenzo, mentre risultano respinti quelli presentati dal senatore Imbriaco.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 con le modifiche accolte e si passa all'esame dell'articolo 13, riguardante la gestione del patrimonio.

Il ministro DE LORENZO illustra un emendamento tendente ad aggiungere un comma. Esso riguarda le agevolazioni fiscali per le donazioni. Rileva l'opportunità di facilitare le donazioni, al fine di consentire l'acquisizione di beni utili per i compiti del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore DUÒ fa presente che le agevolazioni fiscali previste nell'emendamento riguardano i donatari e non i soggetti donanti, che invece vanno incentivati con misure più o meno analoghe.

Il presidente-relatore ZITO propone che la questione sia accantonata, in attesa di effettuare i necessari approfondimenti.

Il ministro DE LORENZO ritira quindi l'emendamento riservandosi di ripresentarlo, eventualmente in forma diversa, nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'articolo 13 senza modifiche e passa all'esame dell'articolo 14, riguardante la partecipazione ed i diritti dei cittadini.

Il senatore IMBRIACO illustra un emendamento al comma 1, che prevede forme di controllo delle liste di attesa, nel rispetto della riservatezza per l'utente.

Il presidente-relatore ZITO propone una modifica formale del testo dell'emendamento, che è accolta dal senatore Imbriaco e quindi l'emendamento, favorevoli il relatore ed il Ministro, viene accolto dalla Commissione che, successivamente, approva l'articolo 14, così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 15, riguardante le Federazioni regionali degli ordini professionali, i cui rappresentanti sono chiamati a far parte del Consiglio sanitario nazionale.

Il senatore MELOTTO ritira un emendamento da lui presentato al comma 2.

Il Ministro DE LORENZO illustra tre emendamenti. Il primo, al comma 1, prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare anche la costituzione, i compiti ed il funzionamento degli ordini e dei collegi. Il secondo, sempre al comma 1, prevede che nei predetti decreti legislativi siano regolamentati anche gli ordini ed i collegi a livello provinciale, in riferimento alla nomina ed

alla durata dei loro organi. Il terzo emendamento, al comma 2, stabilisce che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi anche per disciplinare i meccanismi elettorali degli ordini.

Dopo che il presidente-relatore ZITO si è dichiarato favorevole, tali emendamenti vengono accolti dalla Commissione che approva quindi l'articolo 15, con le predette modifiche.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

156^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ZITO*

Interviene il ministro della sanità De Lorenzo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)

Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)

Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679)

Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 legge dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 379 attinente al disegno di legge n. 2375
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, nel testo del relatore, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'articolo 16, concernente il riordino del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Il senatore AZZARETTI illustra quattro emendamenti.

Il primo, al comma 2, lettera *b*), intende eliminare la previsione della istituzione di una sede speciale dell'Istituto superiore di sanità nel Mezzogiorno, in quanto, a suo avviso, una tale disposizione appare riduttiva.

Interloquisce il presidente-relatore ZITO il quale osserva che sembra corretta una articolazione dell'Istituto superiore di sanità sul territorio, anche se non esclusivamente nel Mezzogiorno. Nel dichiararsi nettamente avverso ad una concezione meramente assistenzialistica del Mezzogiorno che privilegia soltanto l'inerzia dell'assistito ed il lucro da altri ricavabile dalla vendita di beni e servizi in relazione ad una politica assistenzialistica, ritiene opportuna una previsione legislativa che consenta il decentramento dell'Istituto, con particolare riguardo al Mezzogiorno, nel quadro di una politica che punti sugli investimenti e non sulle spese correnti, che è poi l'impostazione di base dell'articolo 1-bis sul riequilibrio territoriale già accolto dalla Commissione.

Il senatore AZZARETTI conviene sulla utilità di collocare la previsione sul decentramento dell'Istituto nell'impostazione relativa al riequilibrio territoriale di cui all'articolo 1-*bis*. Illustra quindi il secondo emendamento, al comma 2. Esso sopprime la previsione di straordinarie modalità di accesso alla dirigenza in sede di riordino del Ministero della sanità. Il terzo emendamento illustrato è soppressivo del comma 3, istitutivo del fondo di incentivazione per il personale del Ministero della sanità. Il quarto, al comma 6, prevede che l'autorizzazione ad effettuare gestione fuori bilancio per l'Istituto superiore di sanità e l'ISPESL può valere per un periodo non eccedente i 180 giorni dalla approvazione della presente legge.

Il presidente-relatore ZITO propone un emendamento che prevede l'istituzione di sedi decentrate dell'Istituto superiore di sanità, con particolare riguardo al Mezzogiorno.

Il senatore AZZARETTI ritira quindi il primo emendamento da lui presentato.

Il senatore ALBERTI illustra un emendamento soppressivo del comma 5, riguardante la possibilità per l'Istituto superiore di sanità e l'ISPESL di ricevere contributi da privati. Rileva che con l'articolo 1 del testo in esame, già approvato, ha trovato finalmente soluzione l'annoso problema del finanziamento dei predetti istituti, attraverso il riferimento ad una percentuale fissa del Fondo sanitario interregionale. Non ha quindi giustificazione la previsione di contributi da parte di privati, che, essendo gli istituti abilitati a svolgere compiti di certificazione e di controllo, viene di fatto a lederne la credibilità e l'autorevolezza. Si dichiara poi contrario all'ultimo emendamento illustrato dal senatore Azzaretti, perchè comporterebbe il rischio di bloccare l'attività di ricerca degli Istituti.

Il presidente-relatore ZITO, non convenendo sull'emendamento del senatore Alberti, propone un emendamento che modifichi il comma 5

nel senso di prevedere che i contributi di privati non possano riguardare attività che contrastino con gli scopi istituzionali degli Istituti.

Il senatore CONDORELLI, anch'egli contrario all'emendamento del senatore Alberti, rileva che anche nel disegno di legge sull'Università sono state inserite norme di questo genere. Illustra un emendamento al comma 5 nel senso di prevedere che i contributi di privati possano essere erogati se attinenti ad attività alle quali i privati eroganti siano interessati per motivi di lucro.

Il senatore ALBERTI, in relazione alla presentazione di questi ultimi due emendamenti, ritira il proprio emendamento.

Il ministro DE LORENZO illustra quattro emendamenti. Il primo, al comma 2, prevede che alcuni Comandi di Carabinieri siano posti fuori organico ed alle dipendenze funzionali del Ministro della sanità. Il secondo, al comma 2, stabilisce che i posti vacanti negli organici del Ministero della sanità possano essere coperti, anche in deroga a quanto disposto dalle leggi 26 aprile 1983, n. 13, 29 dicembre 1988, n. 554 e 7 agosto 1986, n. 462. Il terzo emendamento, inserisce un comma aggiuntivo, dopo il comma 3, e riguarda la possibilità di copertura di posti dirigenziali vacanti con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583. Il quarto emendamento inserisce un comma aggiuntivo dopo il comma 4, e concerne la segreteria generale del Consiglio superiore di sanità, alla cui direzione viene preposto un funzionario con qualifica di Dirigente generale.

Il senatore AZZARETTI rileva che le disposizioni contenute negli emendamenti testè illustrati dal Ministro troverebbero migliore collocazione in sedi diverse.

Il senatore MELOTTO, con riguardo al primo emendamento illustrato dal Ministro, fa notare che esso non prevede alcuna forma di copertura finanziaria, allorquando implica di fatto un aumento degli organici dei carabinieri di 800 unità.

Il ministro DE LORENZO ritira il secondo, il terzo ed il quarto degli emendamenti da lui presentati, prospettandone la ripresentazione in sede diversa. Modifica poi il primo emendamento nel senso di prevedere solo che alcuni Comandi di Carabinieri siano posti alle dipendenze funzionali del Ministro della sanità.

Il presidente-relatore ZITO invita il senatore Azzaretti a ritirare il secondo ed il terzo emendamento da lui presentati. Si dichiara poi contrario al quarto emendamento dello stesso senatore Azzaretti, riferito al comma 6. Si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Condorelli al comma 5 ed a quello del Ministro, come modificato.

Il ministro DE LORENZO si dichiara contrario agli emendamenti del senatore Azzaretti, invitandolo a ritirare gli stessi. Con riferimento al

secondo di tali emendamenti, fa notare che attualmente per il passaggio alla dirigenza sono previste procedure concorsuali che di fatto si trascinano per anni, mentre, se si vuole procedere alla riforma del Ministero della sanità, occorre poter disporre del personale necessario in tempi rapidi. Si dichiara favorevole agli emendamenti del relatore ed a quello del senatore Condorelli.

Vengono accolti l'emendamento del Ministro De Lorenzo, al comma 2 e l'emendamento del relatore al comma 2, riguardante le sedi distaccate dell'Istituto superiore di sanità, e l'emendamento del Ministro.

Il senatore AZZARETTI ritira il secondo emendamento da lui presentato. Evidenzia, però, la necessità di evitare deroghe alla normativa generale sul passaggio alla dirigenza, nella pubblica amministrazione, che, se ritenuta inadeguata, va modificata una volta per tutte. Ritira anche il terzo emendamento da lui presentato.

Favorevoli il relatore ed il Ministro vengono accolti l'altro emendamento del relatore e quello del senatore Condorelli al comma 5.

Il quarto emendamento del senatore Azzaretti, riferito al comma 6, viene respinto, contrari il relatore ed il Ministro.

L'articolo 16, con le modificazioni dianzi apportate, viene approvato, con l'astensione dei senatori del Gruppo della Sinistra Indipendente.

Senza discussione vengono approvati gli articoli 17, 18 e 19, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 12,10.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, onorevole Virginio Rognoni e del Direttore del SISMI, ammiraglio Fulvio Martini.

L'audizione verte sulla valutazione del SISMI dell'andamento delle operazioni militari nel Golfo Persico, nonché sull'attività svolta dal Servizio sia sotto il profilo informativo, sia sotto quello della predisposizione di misure di sicurezza.

La seduta termina alle ore 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente
COLONI

La seduta inizia alle ore 11,30

**ESAME DELLA BOZZA DI RELAZIONE CONCLUSIVA AL PARLAMENTO, CON
ESCLUSIONE DELLA PARTE RELATIVA ALL'INPS**

Il presidente COLONI avverte che nella seduta odierna saranno esaminate alcune parti della bozza di relazione conclusiva al Parlamento, e precisamente il sommario, la presentazione e le schede sinottiche relative ai dieci maggiori enti previdenziali.

Avverte inoltre che l'esame riprenderà la prossima settimana e che si concluderà presumibilmente entro il mese di febbraio.

Legge poi ai commissari il sommario nel testo predisposto, che prevede la presentazione, le schede particolareggiate dei dieci enti maggiori, cui sono allegate le tavole sinottiche, le schede degli altri 43 enti «minori», per i quali è prevista una scheda semplificata, con allegate le tavole sinottiche, un prospetto delle pensioni erogate nel settore statale, un esame del patrimonio mobiliare ed immobiliare degli enti sottoposti al controllo della Commissione, ed infine le conclusioni generali.

Propone che nel sommario siano apportate alcune modifiche, ed in particolare che siano inseriti i nomi dei relatori dei singoli enti.

Dopo brevi interventi del senatore ANGELONI e del deputato LODI FAUSTINI FUSTINI, che svolgono alcune osservazioni e propongono alcune modifiche al testo del sommario predisposto, il presidente COLONI passa ad illustrare la presentazione della relazione al Parlamento, proponendo alcune modifiche formali e ritenendo in particolare necessario inserire le date delle sedute tenute dalla Commissione, al fine di facilitare la lettura complessiva del documento.

Intervengono successivamente sulla presentazione della relazione il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI ed il senatore ANGELONI, i quali

esprimono alcune valutazioni e propongono ulteriori modifiche formali al testo predisposto.

Il presidente COLONI illustra poi le schede sinottiche relative ai dieci maggiori enti previdenziali, soffermandosi in particolare sui raffronti normativi, sui dati statistici, sulla situazione finanziaria e sull'efficienza dei servizi.

Esprime apprezzamento per il lavoro svolto ed auspica che anche le schede sinottiche relative ai 43 enti «minori» possano essere altrettanto complete.

Successivamente intervengono il senatore ANGELONI ed il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI, i quali svolgono alcune osservazioni su tali schede sinottiche, esprimendo nel contempo il loro consenso.

Vengono quindi approvate dalla Commissione le parti della relazione conclusiva al Parlamento riguardanti il sommario, la presentazione e le schede sinottiche relative ai dieci maggiori enti previdenziali, con le modifiche proposte dai commissari.

Il presidente COLONI avverte che mercoledì prossimo, 13 febbraio 1991, alle ore 9, la Commissione proseguirà l'esame delle parti della relazione già predisposte, specificando che per i dieci enti maggiori le conclusioni relative al singolo ente saranno votate dalla Commissione, mentre le conclusioni relative agli enti «minori» saranno eventualmente inserite nelle conclusioni generali.

Avverte infine che nei primi giorni della prossima settimana sarà disponibile la bozza di relazione relativa all'INPS, che sarà subito esaminata dal collegio di relatori composto dai deputati Rotiroti e Lodi Faustini Fustini, e dal senatore Angeloni: essi potranno esprimere le loro osservazioni e definire le loro conclusioni «politiche» nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, prevista per venerdì 15 febbraio 1991, alle ore 9.

La seduta termina alle 13.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

186^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,35.

Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771)

(Parere alla 6^a Commissione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, presidente MURMURA, riassume brevemente i contenuti del disegno di legge, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FRANCHI avanza perplessità riguardo a taluni articoli del provvedimento in titolo.

La Sottocommissione, a maggioranza, esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (2623)

(Parere alla 8^a Commissione)

Il presidente MURMURA evidenzia che il provvedimento ha l'obiettivo di consentire all'ente Ferrovie dello Stato la partecipazione a

società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie. Egli ricorda quindi che la Commissione, nella seduta di ieri, aveva negato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza e dei requisiti richiesti dalla legislazione ordinaria per il decreto-legge in conversione. Nella seduta antimeridiana di oggi l'Assemblea, chiamata a pronunciarsi su tale parere contrario, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, ha invece riconosciuto la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 210, anche sulla base di alcune precisazioni fornite da parte del rappresentante del Governo. La normativa contenuta nel provvedimento - prosegue il relatore - prefigura alcune soluzioni contenute nel disegno di legge di riforma dell'ente Ferrovie dello Stato, approvato dal Senato della Repubblica ed attualmente all'esame della Camera dei deputati. Ad avviso del senatore MURMURA suscita perplessità la norma di cui all'articolo 1, comma 2, in quanto non sono assolutamente indicati i criteri cui ancorare la discrezionalità del Governo circa la stima dei beni da conferire alle istituende società. Il provvedimento non risponde inoltre ai principi di trasparenza e buon funzionamento della pubblica amministrazione: per questi motivi, il relatore propone di esprimere parere contrario.

La Sottocommissione concorda.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (2631), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 9^a Commissione)

Introduce l'esame il presidente MURMURA, il quale, dopo aver dato conto del provvedimento, suggerisce di esprimere parere favorevole su tutte le disposizioni del decreto-legge n. 391, eccezion fatta per gli articoli 6-bis e 6-ter, aventi contenuto estraneo alla restante parte del provvedimento.

La Sottocommissione concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2638)
(Parere alla 11^a Commissione)

Il relatore, senatore MURMURA, ricorda che l'Assemblea del Senato, nell'odierna seduta antimeridiana, ha confermato il parere espresso dalla Commissione, riconoscendo la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di tutti gli articoli del decreto-legge n. 29, eccezion fatta per l'articolo 11. Dopo aver dato conto del contenuto del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole, auspicando la tempestiva conclusione dell'*iter* del provvedimento, al fine di evitare il ricorso alla reiterazione di provvedimenti di urgenza di analogo contenuto.

Il senatore FRANCHI fa presente l'opportunità che la materia dell'occupazione venga finalmente disciplinata a mezzo di un disegno di legge ordinaria.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'osservazione proposta dal relatore.

Azzaretti ed altri: Collocamento a riposo del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale (2594)

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2629), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Ferrari Marte; Mensorio; Mensorio ed altri; Lattanzio ed altri; Biondi (Parere alla 12^a Commissione) (Esame e rinvio)

Il presidente MURMURA illustra congiuntamente i due disegni di legge, finalizzati a consentire ai primari ospedalieri di ruolo, che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio necessario per conseguire il massimo della pensione, la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità, e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Il relatore ricorda quindi che il 26 ottobre 1988 la Sottocommissione aveva espresso parere contrario su analogo disegno di legge (A.S. n. 235), che estendeva tale possibilità a tutto il personale dipendente dalle Unità sanitarie locali. I provvedimenti in titolo, invece, si riferiscono al solo personale apicale, cui estendono la disciplina già vigente per i dirigenti dello Stato.

Il senatore FRANCHI osserva che la materia è delicata e complessa. Fa pertanto presente l'esigenza di acquisire gli opportuni chiarimenti da parte dei Ministri per la funzione pubblica e della sanità, chiedendo il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

214^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 12.25.

Conversione in legge, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali (2640), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all' Assemblea)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che si tratta di un decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, con cui si trasferiscono 85 miliardi ad alcune università non statali per far fronte ai maggiori oneri per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1982 e si assegna alla Libera Università degli Studi di Urbino una somma di 10 miliardi per interventi straordinari di edilizia universitaria.

Le coperture si riferiscono al 1990 e insistono sia su fondi globali correnti sia su partite di conto capitale: quanto all'effetto di slittamento, alla luce dell'orientamento della Commissione, non sembrano sussistere problemi, trattandosi di decreto-legge.

Secondo il Servizio bilancio della Camera dei deputati non si dispone di una sufficiente dimostrazione del fatto che i contributi previsti dall'articolo 1 siano congrui rispetto agli oneri per il personale docente.

Il provvedimento presenta comunque problemi per gli aspetti di competenza: la Commissione bilancio della Camera ha chiesto la soppressione della parte della copertura, pari a 2,4 miliardi, che utilizza l'accantonamento relativo al credito agrario, trattandosi di utilizzo difforme vietato, per i decreti-legge, dall'articolo 11-*bis*, comma 4, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. Di tale pronuncia l'Assemblea della Camera dei deputati non ha tenuto conto.

Pertanto il primo problema è come valutare la violazione della legge n. 468 per la parte relativa al divieto dei decreti-legge di utilizzare

utilizzi difformi. A quanto risulta, sarebbe questo il primo caso di tale tipo e dunque la pronunzia è importante ai fini del precedente che si crea, anche perchè si ha notizia del fatto che sono in conversione attualmente decreti-legge, non ancora pervenuti per il parere, che presentano in forme più estese questo tipo di anomalia. Se i tempi lo permettono, occorre poi valutare se chiedere il parere alla Commissione agricoltura, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

Il punto essenziale comunque riguarda il se la violazione del divieto stabilito dalla legge n. 468 circa l'utilizzo difforme dei fondi globali da parte di decreti-legge costituisca o meno, ovviamente insieme all'ipotesi più generale di violazione delle norme in materia di copertura contenute in predetta legge, un mancato rispetto dell'articolo 81, ultimo comma: a suo avviso al quesito va data una precisa risposta di carattere positivo, nel senso quindi che la violazione delle norme sulla copertura contenute nella legge 468 costituisce un mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nel presupposto che la citata legge sia, per le parti appunto riferite alla copertura finanziaria, una norma di attuazione del precetto costituzionale, che, tra l'altro, viene più volte esplicitamente e letteralmente richiamato da tale legge.

Fa poi presente che il presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati ha inviato una lettera nella quale, dopo aver sottolineato la gravità della scorrettezza contabile della parte di copertura imputata, segnala che sarebbe opportuno reiterare la censura presso il Senato sulla base del principio della inderogabilità delle regole di copertura introdotte con la riforma del 1988 e si riserva peraltro di esprimere tali preoccupazioni direttamente alla Presidenza del consiglio, per richiamare l'esigenza di una maggiore coerenza dei singoli ministri rispetto alla linea collegialmente adottata dal Governo con la recente direttiva in materia di contenimento della spesa, rispetto alla quale l'episodio in esame costituisce una fonte di preoccupazione.

Conclude facendo osservare che la pronunzia di contrarietà per violazione della Costituzione non preclude la conversione del decreto, in quanto, trattandosi solo di diminuire di 2,4 miliardi il contributo all'Università di Urbino, esistono i tempi tecnici perchè la Camera dei deputati accolga la modifica che il Senato dovrebbe apportare sul punto.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPOSETTI fa presente che nel parere occorrerà sottolineare la responsabilità primaria e preliminare del Governo per la violazione sempre più frequente della legge n. 468 ad opera di iniziative legislative dell'Esecutivo, il che crea una situazione di pressione sul Parlamento, come sta avvenendo per il caso in esame.

Il senatore CORTESE osserva che comunque è opportuno che sia raccolto l'invito del Presidente volto ad inserire nel parere un riferimento all'articolo 81 della Costituzione, proprio alla luce delle preoccupazioni espresse dal Presidente stesso, particolarmente pressanti anche sulla base delle esigenze rappresentate dal Presidente della Commissione bilancio della Camera, onorevole D'Acquisto.

Condivide comunque l'invito del senatore Sposetti in ordine alla sottolineatura della responsabilità del Governo per il crearsi di situazioni di scarsa correttezza contabile e costituzionale.

Il senatore SPITELLA fa osservare che, se è condivisibile rimarcare la responsabilità del Governo, non appare altresì opportuno che il parere contenga un richiamo all'articolo 81 della costituzione, che d'altra parte è implicito nella premessa circa la responsabilità dell'Esecutivo. D'altra parte, occorre anche tener conto del fatto che la Camera avrebbe una certa difficoltà in ordine all'approvazione di un'eventuale modifica da parte del Senato, il che conferma l'esigenza di una pronunzia che, pur mettendo in luce tutte le perplessità della Sottocommissione, non faccia riferimento tuttavia alla assenza di copertura prevista dalla Costituzione.

La Sottocommissione incarica quindi il Presidente di trasmettere all'Assemblea un parere grazie al quale si dichiara di non avere nulla da osservare, ad eccezione dell'articolo 3, comma 1, per la parte relativa all'utilizzo di 2.400 milioni relativi all'accantonamento in materia di credito agrario, per il quale - trattandosi di un utilizzo difforme di accantonamento di fondo globale vietato per i decreti-legge - il parere è contrario per violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Infatti, premesso che è stato già il Governo a violare inizialmente l'articolo 11-bis, comma 4, della legge 468 e successive modificazioni nel proporre il testo del decreto, a giudizio della Sottocommissione la violazione delle norme di copertura contenute nella legge 468 come modificata costituiscono una violazione dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, in quanto l'interpretazione sistematica che è stata fornita inequivocabilmente su tale legge va nel senso che essa si pone come norma di attuazione della corrispondente norma costituzionale, tra l'altro spesso richiamata dal testo della legge medesima. Ne discende che le violazioni delle predette norme della legge 468 costituiscono, ad avviso della Sottocommissione, violazione del precetto costituzionale in materia di modalità di assorbimento dell'obbligo di copertura finanziaria.

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990 n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583)

(Parere all'Assemblea su emendamenti)

Il presidente ANDREATTA fa presente che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti accolti dalle Commissioni di merito e quelli del Governo, non accolti nella medesima sede. La clausola di copertura è stata modificata rispetto alla originaria proposta governativa, nel senso di prevedere una copertura per gli anni a decorrere dal 1994 per il 60 per cento con incrementi dell'IVA e per la restante parte con aumenti delle aliquote contributive, da dividersi in parti uguali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tale proposta a suo avviso è

peggiorativa rispetto a quella originaria, tuttavia non involge questioni di copertura. Quanto agli emendamenti, propone di ribadire il parere reso in data di ieri alle Commissioni riunite sulle medesima materia.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (2631), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che si tratta di un decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, volto, tra l'altro, a trasferire all'AIMA la gestione della Cassa conguaglio zucchero e il relativo personale, con copertura del tutto a carico di alcuni capitoli che riguardano il bilancio dell'AIMA.

Fa poi presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento, osservando che il bilancio dell'AIMA per il 1991 evidenzia nei previsti capitoli disponibilità sufficienti allo scopo.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611)
(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA il quale osserva che si tratta di un decreto-legge con il quale si mira a realizzare l'accordo tra Governo e parti sociali del luglio scorso in tema di costo del lavoro (in proposito occorre ricordare che il Governo ha avuto modo di stabilire, nell'ambito dell'intesa sottoscritta con le parti sociali il 6 luglio 1990, che «il Governo invita sindacati e confindustria ad una trattativa da iniziarsi il 1º giugno 1991 per la ristrutturazione del salario e del sistema contrattuale e per concordare un nuovo sistema di indicizzazione del salario a valere dal 1º gennaio 1992, tenuto conto degli effetti del meccanismo attualmente in vigore»; conseguentemente la concessione del presente ulteriore sgravio contributivo avverrebbe prima della definizione dei nuovi limiti degli oneri sociali, probabilmente senza tener conto del fatto che l'attuale contingenza economica potrebbe richiedere rilevanti provvedimenti destinati al sostegno dei redditi dei lavoratori espulsi dai processi produttivi), disponendo una ulteriore fiscalizzazione dei contributi di malattia, che si aggiunge a quella dei contributi previdenziali, resa ormai permanente a seguito della legge n. 210 del 1990, di conversione del decreto-legge n. 129. In aggiunta a tali misure, previste nell'articolo 1 del provvedimento, si

sancisce un'ulteriore proroga fino al 31 maggio del 1991, degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, sia per il personale già assunto sia per le nuove assunzioni.

Quanto alla copertura, la fiscalizzazione generale utilizza interamente l'accantonamento di fondo speciale relativo alla fiscalizzazione e quasi interamente quello destinato all'ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro, mentre quella per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 2, utilizza quota-parte dell'accantonamento di fondo speciale in conto capitale concernente il rifinanziamento della legge n. 64.

Sono pervenuti alcuni emendamenti dalla Commissione. In particolare quelli all'articolo 1 a firma Vecchi, Pagani e Sartori ampliano la platea dei beneficiari, estendendo la fiscalizzazione alle imprese con meno di 15 dipendenti e ai datori di lavoro non imprenditori. L'emendamento istitutivo di un articolo 2-bis a firma Guzzetti estende i benefici alle imprese impiantistiche, mentre quello a firma Perricone e Covi estende alle imprese edili.

Propone pertanto, in armonia anche con le osservazioni pervenute dal Tesoro, di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura sugli emendamenti a firma Vecchi ed altri al comma 3 dell'articolo 1 e su quelli Guzzetti e Perricone. Quanto all'emendamento del relatore non sussistono elementi sufficienti per calcolarne la portata finanziaria.

La Sottocommissione concorda con tale proposta, intendendosi espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, con le osservazioni sopra evidenziate.

La seduta termina alle ore 13,05.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Bompiani ed altri: Ordinamento della professione di statistico (278): *parere favorevole;*

Covi ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, recante trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (1330): *parere favorevole;*

Covi ed altri: Tutela penale del risparmio (2235): *rinvio dell'emissione del parere;*

Mancino ed altri: Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (383-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 9^a Commissione:

Deputati Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario (2593), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 11^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611): *parere favorevole.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bernardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

MARNIGA ed altri: Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso (1990): *parere favorevole*

alla 11^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611): *parere favorevole con osservazioni.*

ERRATA CORRIGE

Nel 636° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 6 febbraio 1991, relativamente alla seduta della 13^a Commissione permanente (Territorio, Ambiente, Beni ambientali), a pagina 58, al 40° rigo, dopo le parole: «l'inquinamento acustico», si leggano le seguenti: «è considerato il primo motivo di insoddisfazione delle popolazioni lombarde».